



Dott. Simone Ghinassi

Repertorio n. 58267 Raccolta n. 25450

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei il giorno diciassette del mese di marzo, alle ore diciotto e minuti trenta.

In Firenze, via Pio Fedi 46/48.

17 marzo 2026

Davanti a me Dottor Simone Ghinassi, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, senza assistenza dei testimoni per avervi la comparente con il mio consenso rinunciato,

è presente il signor:

Casini Fausto, nato a Modena il 24 ottobre 1963 e domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto in rappresentanza organica, quale Presidente del Consiglio di amministrazione, della società:

"COPASS - COOPERATIVA PUBBLICHE ASSISTENZE SOCCORSO SOCIO SANITARIO Società Cooperativa - ONLUS", con sede in Firenze, via Pio Fedi 46/48, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 04301090488, iscritta all'Albo C.M.P. Cooperativa e Mutualità Prevalente al n. A140288, in forza dei poteri a lui conferiti dallo statuto sociale.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone verbale, all'assemblea straordinaria della predetta società convocata in questo giorno, ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- proposta di modifica dello statuto finalizzata all'iscrizione al RUNTS quale cooperativa impresa sociale;
- esame delle indicazioni suggerite da Legacoop, discussione e delibere conseguenti. Proposta di modifica della clausola compromissoria, con previsione della sua inapplicabilità ai rapporti di debito/credito fra soci e società con ricorso al tribunale civile;
- varie ed eventuali.

Aderendo io Notaio alla richiesta, assume la presidenza dell'assemblea il comparente ai sensi di quanto disposto dallo statuto sociale, il quale constata:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata in modalità videoconferenza sulla piattaforma GoToMeeting mediante comunicazione a mezzo Pec ai soci e pubblicata sul sito internet della società;
- che sono presenti, in proprio o per deleghe conservate in atti sociali, quarantotto soci su trecentoottansette aventi diritto di voto, come risulta da foglio di presenze conservato in atti sociali, tutti ad eccezione del Presidente e del socio fondatore Raffaello Brogi, collegati in videoconferenza ai sensi e con le modalità di cui al vigente statuto, che il Presidente dichiara pienamente rispettate;

Registrato a Firenze

il 27/03/2026

Numero 11867

Serie 1T

- che del Consiglio di amministrazione è presente esso comparente, Presidente, nonché il consigliere Visentin Massimo; collegati in videoconferenza i consiglieri Gianluigi Conterio, Alessandro Benini, Fabrizio Pregliasco, Luca Cosso, Alberto Panizzi, Riccardo Bianchi e Claudio Fortuna;

- che è presente il revisore unico Mario Paolo Moiso;

- che pertanto l'assemblea è validamente costituita ai sensi di legge e del vigente statuto ed atta a deliberare su tutti gli argomenti di cui all'ordine del giorno avanti trascritto, dandosi atto che la prima convocazione è andata deserta. Quindi il Presidente prendendo la parola sull'argomento di cui all'ordine del giorno espone agli intervenuti i motivi per cui si rende opportuno approvare un nuovo statuto sociale finalizzata all'iscrizione al RUNTS quale cooperativa impresa sociale, illustrando all'assemblea il contenuto del testo di cui si propone l'adozione.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo esauriente discussione, all'unanimità

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve ma esauriente discussione, con voto unanime

D E L I B E R A

- di approvare il nuovo testo dello statuto sociale proposto dal Presidente, composto di ventinove articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa vidimazione a norma di legge e lettura da me Notaio datane al comparente, nel quale la denominazione è modificata in "COPASS SOCIETA' COOPERATIVA PUBBLICHE ASSISTENZE Impresa Sociale ETS";

- di delegare al Presidente pieni poteri per inserire nello statuto ogni modifica che, anche in modo non formale, fosse richiesta dalle competenti autorità ai fini dell'iscrizione presso il registro imprese e RUNTS.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore diciannove e minuti trenta.

Il comparente di quest'atto consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Si chiede l'esenzione da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis tabella D.P.R. 642/1972.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia da me diretta e in parte a mano da me Notaio su quattro pagine intere e parte della successiva fino alle firme di due fogli del quale ho dato lettura al comparente che dichiarato conforme alla sua volontà lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore di cui sopra.

F.to Fausto Casini

F.to Simone Ghinassi Notaio

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI

Art. 1 - Denominazione

È costituita con sede in Firenze, all'indirizzo risultante dal registro Imprese la "COPASS SOCIETA' COOPERATIVA PUBBLICHE ASSISTENZE Impresa Sociale ETS" (di seguito anche semplicemente la "società"), alla quale si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le norme del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in quanto compatibili e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti le società cooperative secondo il modello di società a responsabilità limitata, nonché la legislazione speciale in materia cooperativistica.

Spetta all'organo di Amministrazione l'adozione della delibera e la comunicazione del successivo eventuale cambiamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.

La società può aderire a società, enti, anche di coordinamento fra cooperative, comunque utili al perseguimento degli scopi societari.

La Società può istituire in tutto il territorio nazionale sedi secondarie, succursali o agenzie.

Art. 2 - Durata

La Società ha durata di anni 99 (novantanove) a decorrere dalla costituzione, salvo i casi di scioglimento anticipato previsti dall'art. 2545-duodecies del Codice Civile.

Art. 3 - Scopo mutualistico ed oggetto sociale

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, e nel contempo, lo scopo mutualistico di offrire ai propri soci, nell'ambito dell'oggetto sociale e tramite la gestione in forma associata, la possibilità di fruire dei servizi svolti alle migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

La Società ha lo scopo, al meglio delle correnti possibilità, di supportare i soci e coloro che vi operano nel far fronte alle emergenze sanitarie e di protezione civile in qualsiasi modo esse si presentino; favorendo l'utilizzo responsabile delle innovazioni tecnologiche, in un'ottica di sicurezza per tutti i soggetti coinvolti negli ambiti di intervento e favorendo l'eco-sostenibilità e la salvaguardia degli ambienti naturali.

La Società agisce nello spirito della solidarietà umana con particolare attenzione ai bisognosi, agli emarginati, ai migranti, alle persone con disabilità e a coloro che vivono in situazioni di svantaggio sociale, economico o culturale.

La Società svolge in via stabile e principale secondo il disposto dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 112/2017, ed in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti attività:

1. interventi, servizi e prestazioni di carattere sociale e sanitario;
2. servizi adibiti al soccorso medico;
3. supporto alle attività ed agli interventi di protezione civile;
4. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
5. servizi strumentali ad enti del terzo settore ai sensi dell'art. 2 lettera m) del D.Lsg 112/2017;
6. costituzione e gestione di centri per bisognosi di vigilanza, ausilio e assistenza;
7. tutela dei diritti civili;
8. beneficenza;
9. formazione;
10. attività con contenuto mutualistico di interesse generale e anche collettivo verso gli aderenti;
11. promozione delle attività finalizzate al coinvolgimento dei giovani aventi per scopo l'impegno sociale e la costruzione di dinamiche di pace, con particolare attenzione alla uguaglianza di opportunità per la crescita individuale;
12. gestione della concessione ministeriale di frequenze radio, di cui la società è o sarà titolare, per conto dei soci, nonché tutte le attività ad essa strumentali e connesse, pur rimanendo a carico dei soci -ai quali è o verrà assegnata la singola stazione radio- le relative spese inerenti all'acquisto, riparazione, manutenzione ed installazione dei ponti ripetitori di quel bacino di utenza.

La Società, in ossequio agli scopi sopra elencati, svolge altresì attività diverse e di carattere secondario e strumentale rispetto a quelle di interesse generale, pur nei limiti stabiliti dalla vigente normativa. A tal fine la Società potrà compiere tutti gli atti e le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, immobiliari e mobiliari, ivi compresa la stipula di compravendite, permuta e locazioni anche ultranovennali, di beni sia immobili che mobili, anche registrati, mutui ipotecari e fondiari, finanziamenti, costituzione di dirette garanzie reali e personali anche a favore di terzi, appalti, contratti professionali e quanto sarà ritenuto opportuno, utile o necessario per il conseguimento dello scopo sociale.

La Società potrà inoltre assumere o concedere interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre società o

enti aventi scopi analoghi al proprio, o comunque ritenute dall'organo di amministrazione strumentali per il raggiungimento delle proprie finalità a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Art. 4 - Soci

Possono essere soci della società:

- a) le Associazioni di Pubblica Assistenza e gli Enti del Terzo Settore aderenti e/o affiliati alla "Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze";
- b) gli Enti del Terzo Settore che a giudizio del Consiglio di Amministrazione, presentino caratteristiche idonee al perseguimento degli scopi della società;
- c) gli Associati ordinari delle Associazioni di Pubblica Assistenza che in passato abbiano svolto incarichi per la società ovvero che a giudizio del Consiglio di Amministrazione siano ritenuti di comprovata esperienza, tale da rivelarsi funzionali al raggiungimento degli scopi statutari.

Resta inteso che gli i soci enti del terzo settore dovranno comunque sempre integrare almeno il settanta per cento dei soci della Cooperativa.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Si applica comunque il disposto di cui all'art. 2530 cc.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, s'intende trasferimento per atto tra vivi qualunque atto a titolo oneroso (anche con corrispettivo diverso dal denaro) o gratuito di alienazione della proprietà, della nuda proprietà o dell'usufrutto della partecipazione, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, la vendita, la permuta, il conferimento, la dazione in pagamento e la donazione.

Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 3.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro 60 (sessanta) giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 26.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e, conseguentemente, la responsabilità di

ciascun socio è limitata alla quota sottoscritta.

Art. 5 - Volontari

La Società potrà avvalersi nei limiti e alle condizioni previste dal decreto legislativo 112/2017 dell'opera spontanea e gratuita di volontari, ai quali potrà essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'organo amministrativo

Art. 6 - Quota di partecipazione

La quota minima di partecipazione è quella prevista per legge.

Ogni socio dovrà versare una quota di ingresso che non potrà superare il massimo fissato dalla legge.

È facoltà della assemblea stabilire, successivamente, la quota minima di partecipazione.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Gli interessati a partecipare alla società dovranno presentare domanda, scritta su apposito modulo, al Consiglio di Amministrazione, che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, nonché l'indicazione della effettiva attività svolta; della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- b) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- c) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dall'Organo di controllo, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, accertata l'esistenza dei requisiti e la assenza di cause di incompatibilità, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda di ammissione, ferma restando la sua facoltà di sottoporre all'Assemblea la decisione sulla ammissione di qualsiasi nuovo socio.

La domanda di ammissione diverrà operativa e sarà annotata

sul libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui al precedente articolo 6.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

Nel caso di rigetto, il Consiglio di Amministrazione deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Nel caso in cui la domanda sia stata respinta, l'istante può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che si pronunci l'assemblea, che delibererà in occasione della prima riunione utile.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.8 - Diritti ed obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sociale prevista dall'art. 6, con le modalità indicate dal Consiglio di Amministrazione, comunque entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione al libro soci;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle delibere legalmente adottate dagli organi societari;
- c) ad utilizzare di norma ed a seconda delle loro esigenze le prestazioni previste dall'art. 3.

È fatto espresso divieto ai soci di trasmettere o installare apparecchiature per l'emittenza radiofonica diverse da quelle eventualmente assegnate dagli organi direttivi della presente società, dopo la regolare autorizzazione da parte del competente Ministero.

La società si esonera da ogni tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa che possa derivare da attività messe in atto dai soci che non ottemperino a quanto sopra e pertanto essi ne saranno pieni ed unici responsabili.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto

di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, presso la sede della stessa e previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio di Amministrazione.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso il socio:

a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;

b) che non sia più in condizione di intrattenere con la Cooperativa il rapporto di scambio mutualistico dedotto nel contratto sociale;

c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;

d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

e) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

f) che, se persona fisica, venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.

Fatte salve le azioni legali, contro la deliberazione di esclusione l'interessato, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può investire l'assemblea, la quale si deve pronunciare entro

giorni. Nel caso in cui l'organo assembleare si pronunci in modo difforme da quello del consiglio di amministrazione, quest'ultimo può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori

La deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione deve essere comunicata al socio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

Art. 10 - Recesso dei soci

Può sciogliere il rapporto associativo per recesso, oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio che:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata o per posta elettronica certificata alla Società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le eventuali azioni legali.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per posta elettronica certificata.

Art. 11 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui all' articolo.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure previste nel presente statuto. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 12.

Art. 12 - Rimborso della quota

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi delle disposizioni del presente statuto, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale

si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. Il rimborso della quota sociale può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni. I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

La liquidazione della quota da rimborsare sarà fatta tenendo conto di eventuali debiti del socio escluso o defunto o che abbia esercitato la facoltà di recesso.

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE, ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio sociale, destinato allo svolgimento delle attività statutarie ed all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e mutualistiche, è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato dalle quote sociali ciascuna del valore non inferiore a 25 euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di esercizio e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dalla riserva straordinaria;
- d) da qualsiasi liberalità che pervenga alla Società al fine di essere impiegata per i suoi scopi;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Art. 14 - Bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo

amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dall'articolo 15 e, successivamente sulla distribuzione degli utili netti di gestione e degli avanzi di gestione annuali risultanti dal bilancio, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 112/2017, destinandoli:

- a) almeno il 30% al fondo di riserva legale;
- b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal presente statuto;
- e) il rimanente potrà essere destinato, a discrezione dell'assemblea che approva il bilancio, ai fondi di riserva indivisibili; alla realizzazione delle attività istituzionali ed a quelle ad esse direttamente connesse; all'aumento gratuito del capitale sociale ai sensi e per gli effetti della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Alle destinazioni relative a rivalutazione gratuita del capitale sociale ed eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato può essere destinata una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili annuale, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti. Il bilancio, corredato della relazione di missione del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo deve essere depositato presso la sede sociale 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea generale, a disposizione dei soci per prenderne visione.

Art. 15 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento, se approvato.

Il ristorno è ripartito tra i soci proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici correlati alle attività di interesse generale previsti dal presente statuto, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio in forma liquida ovvero mediante aumento proporzionale delle rispettive quote sociali.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Art. 16 - Organi sociali

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

Art. 17 - Convocazione della assemblea

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, possono avere luogo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso di convocazione è diffuso tramite pubblicazione sul sito internet e sui canali social ufficiali della cooperativa, ovvero in alternativa mediante PEC, ovvero ancora, sempre in alternativa, con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel terzo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei componenti l'Organo di Controllo se nominato.

La convocazione deve altresì essere rivolta ai rappresentanti dei lavoratori e degli utenti al fine di assicurarne la partecipazione alle condizioni previste dall'apposito regolamento di cui al presente statuto.

Art. 18 - Compiti della assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio, la ripartizione dei ristorni e la distribuzione degli utili;
- b) approva presso il registro delle imprese e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e sociale ai sensi del D.Lgs. 112/2017;
- c) procede alla nomina ed alla revoca delle cariche sociali;
- d) determina la misura delle medaglie di presenza da corrisponderci agli amministratori per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei componenti dell'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 112/2017;
- e) approva la relazione di missione del Consiglio di amministrazione;

- f) approva le modifiche dello statuto;
- g) approva i regolamenti interni con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria previsti dal presente statuto;
- h) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione della società;
- i) delibera il compimento delle operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- j) delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione;
- k) delibera sulla responsabilità dei componenti degli altri organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- l) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario.

L'Assemblea, a norma di legge è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata, sulle operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, sullo scioglimento anticipato della società e sui poteri dei liquidatori.

Art. 19 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sulle modifiche statutarie per le quali occorrerà il voto valido di almeno 30 (trenta) soci aventi diritto al voto; sullo scioglimento e sulla liquidazione della società, per cui occorrerà la maggioranza prevista dalla legge.

Art. 20 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano.

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

I soci enti giuridici partecipano all'Assemblea mediante il loro rappresentante legale incaricato ovvero mediante un loro delegato, appositamente munito di delega scritta.

Ogni socio ha diritto ad un voto solo, qualunque sia l'importo della quota sottoscritta e versata.

I soci potranno farsi rappresentare in Assemblea

direttamente da altri soci, che non siano amministratori, membri dell'Organo di Controllo o dipendenti delle società. Ciascun socio può rappresentare fino a un massimo di 3 (tre) soci.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e video collegati, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

In tali casi la riunione si intende svolta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta deve risultare con chiarezza l'esatto testo della decisione da adottare.

I soci hanno 30 (trenta) giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto.

La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa.

La mancata risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Spetta all'Organo Amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori e componenti dell'Organo di Controllo, se nominato, indicando:

- i soci favorevoli, contrari od astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato,
- la data in cui si è formata la decisione,
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dai soci stessi.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente

informato.

I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La decisione dei soci è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto dal presente statuto.

Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 21 - Presidenza della assemblea

L'Assemblea, tanto in seduta ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente eletto dagli intervenuti che nominano anche un Segretario e, se occorre due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

Art. 22 - Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri nominati dalla Assemblea.

L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza dei suoi componenti sia scelta fra i soci cooperatori ovvero fra le persone le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, che siano in regola col versamento delle quote sociali.

L'Assemblea fissa il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione di volta in volta prima di procedere alla loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni 3 (tre) esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Non possono essere nominati alla carica di amministratori i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c. e siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione. Non possono essere altresì nominati alla carica di amministratori i soggetti non soci che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. e che non abbiano una comprovata esperienza nell'amministrazione di società cooperative ovvero di imprese che abbiano operato nel settore economico identico o affine a quello descritto

nell'oggetto sociale.

È obbligatoria l'elezione di almeno un rappresentante dei lavoratori o degli utenti qualora la cooperativa ricada nelle condizioni previste dall'articolo 11, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 112/2017 e non possieda la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di Controllo, determinare il compenso dovuto a chi fra i suoi membri è chiamato a svolgere specifici incarichi, in favore della società, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 112/2017.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, vice Presidente e Segretario. Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, degli enti con scopo di lucro e delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Può delegare, anche in via continuativa, determinando nella deliberazione i criteri, le condizioni, i limiti e l'eventuale rappresentanza della società, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un Comitato esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, l'assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun componente, con almeno otto giorni di preavviso, nei casi urgenti, anche a mezzo PEC, in modo che i Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo ed il revisore legale se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le adunanze possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e video collegati, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che

risultati garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale saranno presenti almeno il presidente ed il segretario, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti. In tali casi la riunione si intende svolta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati i componenti l'Organo di Controllo, gli Amministratori o il Direttore, oppure loro parenti ed affini fino al terzo grado.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, si darà luogo a nuove votazioni, qualora la parità persista per tre votazioni consecutive la proposta si deve ritenere rigettata; nelle segrete la parità importa la reiezione della proposta. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

Spetta pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- c) redigere e depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e sociale;
- d) predisporre i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- e) deliberare circa la stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f) conferire procura speciale, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- g) nominare l'eventuale Direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;
- h) assumere e licenziare personale della Società fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- j) deliberare l'adesione a società o enti ed organismi di coordinamento tra cooperative e comunque utili al perseguimento degli scopi societari;
- l) accendere ed estinguere mutui, prestiti ed ipoteche o prestare fidejussioni;
- m) predisporre la relazione di missione da presentare all'Assemblea sull'attività svolta e nella quale documenta

anche il carattere secondario e strumentale di alcune attività; in particolare, relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento delle finalità istituzionali e dello scopo mutualistico, anche in relazione al contenuto del bilancio sociale di cui all'articolo 9, comma 2, del D.Lgs 112/2017. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;

n) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione della legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea generale dei Soci.

Art. 23 - Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da Pubbliche Amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatoria quietanza.

Il Presidente può compiere sotto la propria responsabilità, nei casi di urgenza, gli atti attribuiti alla competenza del Consiglio di Amministrazione sotto i punti e) e h).

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri in tutto od in parte al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Art. 24 - Organo di Controllo e Revisione

La Cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo costituito da un solo membro effettivo, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti.

Il sindaco unico dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. ovvero che siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione.

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di

controllo.

Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il sindaco esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali e mutualistiche da parte della cooperativa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del decreto legislativo 112/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo medesimo.

A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile.

Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento delle finalità istituzionali e dello scopo mutualistico.

Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Qualora la Cooperativa intenda affidare i compiti di controllo ad un organo collegiale, l'assemblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, al quale si applicano le norme precedentemente dettate per il sindaco unico. La nomina del collegio sindacale, in luogo del sindaco unico, è obbligatoria qualora la cooperativa ricada nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 112/2017, al fine di nominare almeno un rappresentante dei lavoratori o degli utenti.

Il collegio sindacale è costituito da soggetti di cui all'articolo 2397 c.c. Nel caso in cui eserciti la revisione legale dei conti, il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.

L'assemblea nomina il presidente del collegio.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25 - Coinvolgimento dei lavoratori

Al fine di disciplinare il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività della cooperativa, in modo tale da consentire loro di esercitare un'influenza sulle decisioni della cooperativa medesima, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi, l'Organo amministrativo elabora un apposito regolamento, sottoponendolo successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, nel rispetto delle modalità e delle condizioni previste dall'articolo 11 del D.Lgs 112/2017 e della relativa normativa di attuazione.

Le disposizioni statutarie e regolamentari concernenti il coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti possono non essere applicate qualora la cooperativa possieda la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi del codice civile.

Art. 26 - Arbitrato

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere la nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via irrituale senza regole di procedura ma nel rispetto dei principi del contraddittorio.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le

parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

La procedura arbitrale resta esclusa per le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero e per quelle aventi ad oggetto i rapporti di dare e avere fra i soci e la società, ricorrendo in tali casi la competenza del Tribunale di Firenze, ad esclusione di qualsiasi altro foro.

Art. 27 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento e lo scioglimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

TITOLO V

SCIoglimento E NORME DI RINVIO

Art. 28 - Scioglimento

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea, con la maggioranza stabilita dall'art. 20, nomina un liquidatore scelto preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio residuo alla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del D.Lgs 112/2017;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge n. 59/1992.

Art. 29 - Clausola mutualistiche

Ai fini della qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente, la Cooperativa osserva le disposizioni di cui agli articoli 2512 e 2513 e le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge n. 59/1992.

F.to Fausto Casini

F.to Simone Ghinassi Notaio

Certifico io sottoscritto, dott. Simone Ghinassi, Notaio in Firenze, iscritto al Ruolo del distretto notarile di Firenze Pistoia e Prato, che la presente copia su supporto informatico è conforme al documento a mio rogito, munito di allegato, firmato a norma di legge.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Firenze, li 27 marzo 2026

nel mio studio in piazza D'Azeglio n. 20.

File firmato digitalmente dal Notaio Simone Ghinassi